

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 03/03/2021

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

CIRCOLARE N. 18/2021

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Credito d'Imposta beni strumentali

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners – Commercialisti

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it



CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

Caratteristiche principali – Soggetti beneficiari

- **SOGGETTI BENEFICIARI:** tutte le imprese residenti indipendentemente dalla forma giuridica, settore di appartenenza, dimensione (ad esempio S.r.l., S.n.c., Imprese Individuali, etc.). Rientrano tra beneficiari anche esercenti arti e professioni seppur limitatamente ai beni «ordinari» (e non beni 4.0).

NOTA: L'agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfetario ex L. 190/2014). Si noti che prima tali soggetti erano esclusi dal c.d. super ed iper ammortamento.

- **SOGGETTI ESCLUSI:** le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali; le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del D.Lgs. 231/2000.
- **CONDIZIONE PER USUFRUIRE DEL CREDITO:** rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Caratteristiche principali – INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Principali tipologie:

- beni materiali strumentali nuovi "ordinari";
- beni **immateriali strumentali nuovi "ordinari"** cioè non compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016 ; **NOVITA'**
- beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016;
- beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016.

NOTA: I beni devono essere **destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.**

Sono **esclusi** dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Caratteristiche principali – INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Principali caratteristiche degli investimenti:

- Beni strumentali (sono esclusi i c.d. beni merce, quelli destinati alla vendita e i materiali di consumo)
- Beni «nuovi» (per i c.d. beni complessi realizzati con anche beni usati **a** condizione che tale componente non sia prevalente sulla base del costo)
- Beni acquisiti a titolo di proprietà, **leasing**, in economia

Ambito temporale: dal 2020 al 2022 con **aliquote differenziate** secondo il momento dell'investimento. [NOVITA'](#)

Riferimenti normativi – investimenti anno 2020

La legge di bilancio 2020 (L. 178/2020) ha incrementato la precedente misura prevista con la legge di bilancio 2019 (L.160/2019).

Cosa prevedeva brevemente la precedente misura ?

Il «Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali» per il periodo d'imposta dal 1.1.2020 al 31.12.2020 (o entro il 30.6.2021 con termine lungo, quindi ordine accettato e acconto pagato almeno pari al 20% entro il 31.12.2020) ha sostituito la precedente disciplina dei c.d. SUPER AMMORTAMENTO e IPER AMMORTAMENTO prevedendo:

- Il credito d'imposta riferito agli investimenti in beni **materiali** strumentali "generici" effettuati nel **2020** (o entro il 30.6.2021 in caso ordine accettato e acconto pagato almeno del 20%)
- nella misura del **6%** del costo del bene
- utilizzato esclusivamente **in compensazione in F24** a decorrere **dall'anno successivo** a quello di entrata in funzione dei beni
- in **5 quote annuali** di pari importo.

ESEMPIO Alfa ha effettuato investimenti agevolabili nel corso del 2020 pari a € 30.000. Il credito spettante è pari a € 1.800 (30.000 x 6%). La somma è utilizzabile in F24 in misura pari a € 360 dall'1.1.2021, € 360 dal 2022 e così via fino al 2025.

Riferimenti normativi – investimenti 16.11.2020-2021

E ANNO 2022 NOVITA'

L'art. 1 co. 1051-1063 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) prevede la proroga fino al **2022** (al 30.06.2023 con termine «lungo») del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali e il potenziamento della misura **per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 prevedendo:**

- 1) Ampliamento ambito oggettivo includendo anche **beni immateriali** «ordinari» come ad esempio software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di «Trasformazione 4.0»
- 2) Potenziamento aliquote agevolative e incremento delle spese ammissibili
- 3) Possibilità fruire del credito in 3 quote costanti di pari importo (**per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari"**, dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta il diritto di usufruire del credito in un'unica quota annuale)
- 4) Utilizzo del credito **dall'anno di entrata in funzione** del bene ordinario e **dall'anno di avvenuta interconnessione** per beni 4.0

ESEMPIO In data 15.1.2021, Alfa (soggetto con fatturato > 5 ml) ha acquistato un macchinario per un valore pari a € 30.000 il quale è entrato in funzione in data 29.1.2021. Il credito spettante è pari a € 3.000 (30.000 x 10%). La somma è utilizzabile in F24 in misura pari a € 1.000 a partire dal 29.1.2021, € 1.000 dal 1.1.2022 e € 1.000 dal 1.1.2023.

Riferimenti normativi – Sovrapposizione con disposizioni L.160/2020

Le nuove misure agevolative si applicano **retroattivamente** al **16 novembre 2020**. Pertanto, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 dovrebbe risultare già applicabile la nuova agevolazione migliorativa.

ATTENZIONE: La norma agevolativa non reca però alcuna disposizione di coordinamento con il precedente credito d'imposta di cui alla L. 160/2019. Dovrebbero tuttavia essere esclusi dall'applicazione del nuovo credito d'imposta gli investimenti effettuati nel termine "lungo" 2021 previsto dalla precedente disciplina ex L. 160/2019.

Fermo restando quanto sopra, al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato stando ai chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia delle Entrate, sarà necessario fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall'art. 109 del TUIR. Pertanto, ad esempio, per l'acquisto di beni mobili rileva la data della consegna.

Si segnala **l'interpretazione recente di un dirigente del MISE** secondo la quale, per gli investimenti "programmati" entro il 15 novembre 2020 (ordine accettato dal venditore e con avvenuto pagamento di acconti almeno pari al 20%), resta ferma la disciplina del credito d'imposta 2020 meno favorevole, se completati entro il 30 giugno 2021.

In linea più generale, il 15 novembre 2020 termina l'agevolazione precedente, mentre la finestra 2021, in sostanza, parte dal 16 novembre 2020.

MISURA DEL CREDITO SPETTANTE – Beni «ordinari»

INVESTIMENTI	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (o termine «lungo» del 30.06.2021)	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine «lungo» del 30.06.2022)	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (o termine «lungo» del 30.06.2023)
Beni materiali «ordinari»	<ul style="list-style-type: none"> • Credito d'imposta 6% • Costi ammissibili max 2 milioni di euro 	<ul style="list-style-type: none"> • Credito d'imposta 10% (15% lavoro agile) • Costi ammissibili max 2 milioni di euro 	<ul style="list-style-type: none"> • Credito d'imposta 6% • Costi ammissibili max 2 milioni di euro
Beni immateriali «ordinari»	Nessuna agevolazione	<ul style="list-style-type: none"> • Credito d'imposta 10% (15% lavoro agile) • Costi ammissibili max 1 milione di euro 	<ul style="list-style-type: none"> • Credito d'imposta 6% • Costi ammissibili max 1 milioni di euro

MISURA DEL CREDITO SPETTANTE – Beni «4.0» All. A e B

INVESTIMENTI	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (o termine «lungo» del 30.06.2021)	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine «lungo» del 30.06.2022)	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (o termine «lungo» del 30.06.2023)
Beni materiali «4.0» di cui all'allegato A alla L.232/2016	<p>Credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% per investimenti fino a 2,5 ml; • 20% per investimenti tra 2,5 ml e 10 ml; 	<p>Credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% per investimenti fino a 2,5 ml; • 30% per investimenti tra 2,5 ml e 10 ml; • 10% per investimenti tra 10 e 20ml; 	<p>Credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% per investimenti fino a 2,5 ml; • 20% per investimenti tra 2,5 ml e 10 ml; • 10% per investimenti tra 10 e 20ml;
Beni immateriali «4.0» di cui all'allegato B alla L.232/2016	<p>Credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15% per investimenti; • Costi ammissibili max 700.000 euro; 	<p>Credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% per investimenti; • Costi ammissibili max 1 ml; 	

OBBLIGHI DOCUMENTALI E ADEMPIMENTI

PARTICOLARI

Conservare, **a pena di revoca dell'agevolazione**, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Le **fatture/documenti** devono riportare l'espreso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente **dicitura**:

«Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n.178/2020»

Si ricorda che per i beni agevolabili con la precedente disciplina prevista dalla legge di bilancio 2019 (L.160/2019) sulle fatture/documenti occorre il riporto della seguente dicitura: «Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-197, Legge 160 del 27.12.2019». In caso di omissione è possibile regolarizzare i documenti riportando la dicitura omessa tramite apposito timbro oppure con le modalità già riportate nella nostra circolare (n.60-2020 Credito d'imposta per l'investimento in beni strumentali nuovi – Dicitura in fattura).

Per investimenti in beni materiali ed immateriali **“Industria 4.0”** è richiesta:

- 1) un'apposita comunicazione al MISE, ad un cui decreto è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
- 2) la predisposizione di una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti al rispettivo albo o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario non superiori a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2020 n.445.

FRUIZIONE DEL CREDITO

Il credito d'imposta è:

- utilizzabile **esclusivamente** in compensazione in F24 e tramite servizi telematici dell'Agenzia Entrate
- **non** è cedibile o trasferibile (nemmeno al consolidato fiscale)
- **non** si applicano i limiti generali di compensazione
- **non** opera la previsione che vieta la compensazione per debiti scaduti ed iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro
- **non** è richiesta l'apposizione del visto di conformità
- **non** è soggetta all'obbligo di preventiva trasmissione della dichiarazione dei redditi

FRUIZIONE DEL CREDITO NOVITA'

I codici tributo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali:

Tipologia di bene	Codice tributo	Anno di riferimento	Quote annuali di compensazione
Beni materiali ordinari (articolo 1, comma 188, L. 160/2019)	6932	Anno di entrata in funzione	5
Beni materiali 4.0 (Allegato A alla Legge 232/2016 e articolo 1, comma 189, L. 160/2019)	6933	Anno di interconnessione	5
Beni immateriali 4.0 (Allegato B alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 190, L. 160/2019)	6934	Anno di interconnessione	5
Beni materiali e immateriali ordinari (articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020)	6935	Anno di entrata in funzione	3 (Ridotti a 1*)
Beni materiali 4.0 (Allegato A alla L. 232/2016 e articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020)	6936	Anno di interconnessione	3
Beni immateriali 4.0 (Allegato B alla Legge 232/2016 e articolo 1, comma 1058, L. 178/2020)	6937	Anno di interconnessione	3

*nel caso di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021

Qualora il bene agevolato sia:

- ✓ **ceduto a titolo oneroso**

Oppure

- ✓ **delocalizzato all'estero in altre strutture produttive (anche appartenenti al gruppo)**

entro il 31 dicembre del **secondo anno** successivo a quello rispettivamente di entrata in funzione **dei beni "ordinari"** o di interconnessione dei **beni 4.0** il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente e **il maggior credito, se utilizzato, va riversato entro il termine del versamento** a saldo delle imposte dell'esercizio in cui si è verificata la fattispecie **senza sanzioni ed interessi.**

TRATTAMENTO FISCALE

NON concorre alla base imponibile ai fini delle imposte (IRPEF/IRES/IRAP, comprese addizionali regionali e comunali).

Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi.

E' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

TRATTAMENTO CONTABILE NOVITA'

Essendo l'agevolazione legata all'effettuazione di investimenti, si ritiene assimilabile a un **contributo in conto impianti**.

I contributi in conto impianti devono essere rilevati contabilmente nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento dei contributi sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati; in sostanza, i contributi sono iscritti in bilancio quando sono acquisiti sostanzialmente in via definitiva (OIC 16).

Con riferimento al credito d'imposta in esame si tratta di un'agevolazione automatica, **senza quindi necessità** di alcuna preventiva autorizzazione, per cui il diritto al beneficio dovrebbe sorgere nell'esercizio in cui viene effettuato l'investimento agevolabile.

Per la contabilizzazione del contributo in conto impianti due metodi alternativi:

METODO DIRETTO	METODO INDIRETTO (PREFERIBILE)
I contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Di conseguenza concorrono al risultato di esercizio attraverso lo stanziamento di minori quote di ammortamento.	I contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A.5 Altri ricavi e proventi, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.



SGB & PARTNERS COMMERCIALISTI

Via Emilia all'Angelo 44/B, 42124 Reggio Emilia
T. +39 0522 941069 – info@sgbstudio.it

SGBSTUDIO.IT